



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Prot. 25/I/0011166

*Roma, 8 agosto 2008*

*Alla Università degli Studi del Piemonte Orientale  
"A. Avogadro"  
Palazzo del Rettorato  
Via Duomo n. 6  
13100 Vercelli*

*alla Università degli Studi di Bologna  
Servizio Sviluppo e Relazioni con Enti Esterni  
Area Didattica e Studenti  
Via Zamboni n. 33  
40120 Bologna*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – tirocini di formazione ed orientamento – interpretazione dell'art. 7 lett. d) D.M. n. 142/1998.

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 7 lett. d) del D.M. n. 142/1998 in materia di tirocini formativi e di orientamento.

In particolare l'interpellante chiede di conoscere se il termine di dodici o ventiquattro mesi (nel caso di portatori di handicap) previsto per il periodo di tirocinio debba intendersi come periodo complessivo ovvero come periodo riferito ad ogni singolo corso di studi, sicché un soggetto possa effettuare un tirocinio in qualità di studente ed un successivo tirocinio in qualità di laureato.

Ulteriore quesito attiene al periodo entro il quale completare il tirocinio da parte di un soggetto laureato, atteso che la norma in esame prevede che lo stesso può essere svolto da laureati "nei diciotto mesi successivi al termine degli studi", senza esplicitare se i diciotto mesi debbano intendersi come termine ultimo per iniziare il tirocinio ovvero il termine entro il quale terminarlo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Gli stages o tirocini disciplinati dall'art. 18 L. n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1996 hanno la finalità sia di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, sia di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori (enti bilaterali, associazioni sindacali, università e istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale) e datori di lavoro.

Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tutor, la durata e il periodo di svolgimento, il settore aziendale di inserimento.

Proprio in considerazione della centralità del progetto formativo e di orientamento si ritiene che nulla osta a che il soggetto espleti un periodo di tirocinio della durata di dodici o ventiquattro mesi in qualità di studente universitario ed un ulteriore periodo in qualità di laureato, purché il progetto allegato alla convenzione sia diverso per ciascun percorso formativo.

Con riferimento al secondo quesito, relativo all'interpretazione del termine dei diciotto mesi successivi alla conclusione degli studi entro il quale concludere o iniziare il periodo di tirocinio, atteso lo spirito della legge, si ritiene che il termine in questione debba essere quello entro il quale dare inizio al tirocinio e non quello entro il quale completarlo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Paolo Pennesi)